



N.19.

Legge sulla obbligatorietà delle vaccinazioni antivaaiolosa e antidifterica.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio del LX nella Sua Tornata odierna:

Art. 1.

Sono obbligatorie le vaccinazioni antivaaiolosa e antidifterica per tutti i bambini nel secondo anno di età.

E' inoltre obbligatoria la rinnovazione antivaaiolosa all'ottavo anno di età.

Art. 2.

Sono esenti da entrambe o da una delle dette vaccinazioni, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, i bambini che hanno già sofferto il vaiuolo e la difterite o che sono già stati regolarmente vaccinati nonchè i bambini che, per particolari condizioni di salute, non possono essere assoggettati, senza pericolo, alle vaccinazioni e ciò fino a quando durano dette condizioni.

Art. 3.

Le vaccinazioni pubbliche sono gratuite e seguiranno nel tempo, nei luoghi e nei modi che, previo accordo con la Segreteria di Stato, saranno stabiliti dall'Ufficiale Sanitario.

I medici privati possono eseguire le vaccinazioni a cura della famiglia del bambino ma previo nulla osta da parte dell'Ufficiale Sanitario ed osservando le disposizioni che dallo stesso saranno impartite.

Art. 4.

L'Ufficio d'Igiene e Sanità terrà la registrazione di tutti i vaccinati e potrà, per gli opportuni controlli, chiedere allo Ufficio di Stato Civile l'elenco dei bambini nel secondo anno di età, nati o residenti in Repubblica.

Art. 5.

Tra i documenti prescritti per la ammissione alle scuole primarie e alle altre collettività infantili di qualsiasi genere sono compresi i certificati di aver subita la vaccinazione e la rinnovazione vaiolosa nonchè la vaccinazione antidifterica.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 Maggio 1943 (1642 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Marino Michelotti - Bartolomeo Manzoni Borghesi

IL SEGRETARIO DI STATO a.i.

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi